



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera
 Loano-Albenga

ORDINANZA
(regolamento di sicurezza del porto di Loano)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano- Albenga e Comandante del porto di Loano:

- Vista** la concessione demaniale marittima Rep. 3816/2006 del Comune di Loano, rilasciata alla Società "Marina di Loano S.p.A." allo scopo di mantenere aree a terra, specchi acquei, pontili galleggianti ed altre strutture destinate all'ormeggio di unità da diporto e relativi servizi nell'ambito portuale di Loano;
- Visto** il successivo atto suppletivo ex art.24 Reg.Nav.Mar., Rep.n.3964 in data 11 maggio 2011 del Comune di Loano avente ad oggetto *"l'aggiornamento dell'atto formale Rep.3816 del 29 dicembre 2006 con il quale il Comune di Loano ha concesso alla società Portobello s.p.a., ora Marina di Loano s.p.a., una zona del demanio marittimo per la costruzione e gestione del porto turistico"*;
- Visto** il verbale di collaudo redatto dalla Commissione di vigilanza e collaudo di cui all'art. 8, 2° comma, del D.Lgs 02/12/1997, n. 509;
- Vista** l'Ordinanza n.15 emessa dal Comune di Loano in data 27.06.2017 *"ordinanza per la gestione dell'approdo turistico"*;
- Visto** il vigente piano degli ormeggi redatto dalla società concessionaria del porto;
- Vista** la propria ordinanza n.55 in data 13 giugno 2022 *"Abrogazione Ordinanza n. 16/2020 in data 14 aprile 2020 e costituente il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Loano"*;
- Vista** l'ordinanza n.09/2018 in data 21 febbraio 2018 *"disciplina degli ormeggi destinati al transito"*;
- Visto** il verbale di primo collaudo, ex art. 48 del Reg. Cod. Nav., dell'impianto di distribuzione carburante ubicato nel porto di Loano, in concessione demaniale marittima alla Società Marina di Loano S.p.a., redatto dalla Capitaneria di porto di Savona in data 13.12.2011;
- Visto** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- Visto** il verbale della Commissione Comunale di Collaudo Impianti di Distribuzione Carburanti, ex art. 81 della L.R. 01/2007, prot. n. 31897 in data 07.12.2011 del Comune di Loano;
- Viste** le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 47/5172755 in data 05/08/1996, n° 7792 in data 31/07/2007 e n° 855 in data 23/09/2009, in tema di unità da diporto in transito;

- Visto** il D.P.R. 02.12.1997 n° 509 (Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto), il D.M. 14/04/1998 (Requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto), e le “Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici” (a cura dell’AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n°509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14/04/1998;
- Visto** l’art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e la Legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- Vista** la Legge 25.08.1991 n° 284, la Legge 29/03/2001 n° 135 ed il D.P.C.M. 13/09/2002, nonché la nota n° 169LP del 04/12/2001 dell’U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- Vista** la Legge 11.02.1971 n° 50 (Norme sulla navigazione da diporto), la Legge 27.12.1977 n° 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D.Lgs. 18.07.2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) ed il D.M. 29.07.2008 n° 146 (Regolamento di attuazione del Codice per la nautica da diporto);
- Visto** l’art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, e le Circolari n° 520951 del 24.02.1995 e n° 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; n° 76072 del 22.07.1994 dell’Avvocatura Generale dello Stato; n° 82/4216 del 04.02.1993, n° 82/31052 del 02.07.1996, n° 82/013306 del 24.02.2000, n° 82/072656 del 13.11.2000, n° 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, tutte in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- Visto** l’art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84 (Legislazione in materia portuale);
- Vista** la Legge 13.05.1940 n° 690 (Servizio antincendio nei porti), le Circolari n° DEM2B/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e n° DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero infrastrutture e trasporti;
- Visto** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n° 327 in data 30.03.1942, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n° 328 in data 15.02.1952;
- Vista** la propria Ordinanza n.17 in data 23 marzo 2017 “*Regolamento di sicurezza portuale*”;
- Vista** la propria Ordinanza n.77 in data 02 settembre 2023 “*disciplina sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori che comportano attività subacquee*”;
- Vista** la propria Ordinanza n.17 in data 06 aprile 2023 “*disciplina per presentazione istanze per lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti*”;
- Vista** la propria Ordinanza n.16 in data 03 aprile 2023 “*disciplina in materia di ritrovamento di ordigni bellici*”;
- Vista** la propria Ordinanza n.12 in data 25 marzo 2023 “*disciplina operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei*”;
- Vista** la propria Ordinanza n.11 in data 23 marzo 2023 “*disciplina attività di rifornimento carburante e del bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga*”;
- Vista** la propria Ordinanza n.75 in data 25 agosto 2023 “*procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori con uso di fonti termiche*”;

- Vista** la propria Ordinanza n.111 in data 21 settembre 2016 “*circolazione stradale – porto turistico di Loano*”;
- Visti** gli articoli 30, 62, 68, 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visti** gli esiti della riunione tenutasi in data 24 gennaio 2024 con il Comune di Loano e con la società MARINO di Loano s.p.a. in qualità di concessionaria del porto di Loano e atteso che non sono pervenute proposte/osservazioni da parte di quest’ultimi;
- Ritenuto** necessario disciplinare in maniera organica lo svolgimento delle attività all’interno del porto di Loano (SV) per quanto di competenza dell’Autorità marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e portuale, della tutela della pubblica incolumità, della salvaguardia dell’ambiente e degli interessi connessi nonché della polizia dell’ambito portuale:

ORDINA

ART. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato “Regolamento di sicurezza del porto di Loano”, che entra in vigore con effetto immediato abrogando, in pari data, l'ordinanza n.17 in data 23 marzo 2017 e ogni altra disposizione in contrasto precedentemente emanata.

ART. 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
- ✓ pubblicazione alla pagina “*Ordinanze ed Avvisi*” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi”.

ART.03

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, 53 del Decreto Legislativo n.171/2005 e 26 della Legge n.963/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero ai sensi di specifica normativa vigente per materia.

Loano (SV).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alessandro VENUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO VENUTO

In Data/On Date:

venerdì 9 febbraio 2024 10:28:25

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI LOANO

ART.01

(suddivisione delle norme)

Le norme del regolamento sono riunite come di seguito specificato:

- ❖ Capo I – ambito di applicazione e norme di carattere generale;
- ❖ Capo II – norme relative alla navigazione, agli ormeggi e alla sosta delle unità da diporto;
- ❖ Capo III - norme relative alla navigazione, agli ormeggi e alla sosta delle navi da diporto commerciali e non (*c.d. Commercial and Pleasure Yacht*);
- ❖ Capo IV - norme relative alla navigazione, agli ormeggi e alla sosta dei motopescherecci.

CAPO 1°

(AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME DI CARATTERE GENERALE)

ART. 02

(ambito di applicazione)

1. Fatta salva l'applicazione delle altre norme vigenti, in quanto applicabili, il presente Regolamento si applica a tutti coloro che, a qualunque titolo, via terra o via mare, accedano al porto di Loano. L'ambito di applicazione comprende tutto il sedime portuale riportato nella planimetria allegata. Pertanto, ne resta esclusa qualsivoglia area non ricompresa nel predetto elaborato planimetrico e che non costituisce parte dell'infrastruttura portuale.
2. Il Comune di Loano, al fine di incrementare sicurezza, funzionalità ed efficienza del sorgitore in parola, ha facoltà, nei limiti delle attribuzioni amministrativo-gestionali dell'Ente stesso e previa acquisizione del parere dell'Autorità marittima, di adottare specifiche discipline inerenti i profili di competenza comunale.
3. E' fatta salva la facoltà del Comandante del porto di consentire, sentito il concessionario/gestore del porto, l'ormeggio temporaneo, presso le banchine normalmente destinate alle attività disciplinate nel presente Regolamento, nonché a navi che devono compiere operazioni soggette ad eventuali limiti operativi in ragione delle loro caratteristiche tecnico-nautiche, ovvero destinare le suddette banchine a servizi diversi da quelli a cui sono normalmente destinate, nei casi in cui particolari esigenze contingenti lo richiedessero.
4. Le presenti norme, motivate dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto, non contraddicono i principi generali stabiliti dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), recepito con Legge n°1085 del 27.12.1977, nonché dal codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non disciplinate con le norme che seguono.
5. Le norme del presente regolamento disciplinano gli aspetti di sicurezza nell'ambito portuale di Loano, rimandando per tutto quanto concerne l'esercizio e l'uso del porto ai provvedimenti per la gestione dell'approdo turistico di competenza del Comune di Loano quale Ente gestore del pubblico demanio marittimo a scopo turistico ricreativo.

ART. 02 (pubblicità)

L'Amministrazione civica provvede a rendere pubbliche, tramite ogni forma di pubblicità idonea allo scopo, le prescrizioni di comportamento contenute nel presente regolamento; laddove l'area portuale sia affidata in concessione a soggetti terzi, quest'ultimi dovranno provvedere ad analoghe forme di pubblicità per le medesime finalità.

ART.03 (gestione del porto turistico-diportistico)

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto della normativa vigente, a gestire direttamente oppure tramite affidamento a soggetti terzi (secondo procedure giuridico-amministrative previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione) il porto di Loano emanando apposito provvedimento di gestione in armonia con le regole generali dettate dalla presente disciplina.

ART. 04 (destinazione delle banchine portuali)

1. L'ambito portuale di Loano è individuato dall'insieme di banchine e specchi acquei, di seguito descritti e raffigurati come da stralcio planimetrico in **allegato 01** costituente parte integrante del presente Regolamento. Invero, sono adottate le seguenti definizioni:
PORTO DI LOANO: è un porto di rilevanza economica regionale e interregionale con finalità turistiche e da diporto (ex art.4, *lett. d*) Legge 28 gennaio 1984, n.84). Il sorgitore in questione è assentito da una concessione demaniale marittima rilasciata - a soggetto terzo - dal Comune di Loano in qualità di Ente gestore del pubblico demanio marittimo;
SOGGETTO GESTORE: persona giuridica che assume la gestione del porto con i relativi oneri e ne percepisce i ricavi.
CONCESSIONARIO: soggetto autorizzato all'occupazione degli spazi demaniali su cui insiste il porto, legittimato all'esercizio dell'attività oggetto della concessione stessa;
BACINO PORTUALE: si intende l'area del porto di Loano destinata all'ormeggio delle unità navali e delimitata dal molo di sottoflutto e dal molo di sopraflutto, esclusa la parte terminale costituita dalla massicciata e priva di banchina;
BANCHINA/MOLO: si intende la struttura non galleggiante interna al porto, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle unità navali e quale appoggio per la radice dei pontili;
PONTILE: struttura galleggiante interna al porto, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità navali;
CANALE DI INGRESSO/ATTERRAGGIO: si intende lo specchio acqueo tra l'avamposto e la parte terminale, priva di banchina, del molo di sopraflutto; tale specchio acqueo deve essere percorso da tutte le unità navali intenzionate ad entrare od uscire dal bacino portuale; esso è, altresì, utilizzato dai piccoli natanti a vela che partono e approdano dalla spiaggia in concessione collocata all'interno dell'avamposto;
MOLO DI SOPRAFLUTTO: struttura fissa del porto, che delimita a SW il bacino portuale. E' composto da una massicciata esterna e dalla soprastante passeggiata denominata "Molo di Francheville" nella cui parte interna sono ricavati posti di ormeggio denominati "Banchina G", in testata è presente il fanale laterale rosso indicante l'imboccatura del porto;
MOLO DI SOTTOFLUTTO: struttura fissa portuale che separa il bacino portuale dall'avamposto, è composta da una massicciata e da una banchina sulla quale insiste il molo di bunkeraggio. All'estremità è presente un fanale laterale verde; nella parte centrale del molo di sottoflutto, perpendicolarmente ad esso, sono presenti i pontili costituenti "*l'area super yacht*";

MOLO ESTERNO DI LEVANTE: struttura fissa che delimita a NE il porto di Loano, composta da una massicciata semisommersa intervallata da piloni in cemento armato emersi. In testata è presente il fanale laterale verde indicante l'imboccatura del porto;

MOLO CENTRALE: struttura fissa del porto che divide il bacino portuale in due aree;

MOLO GRANDI NAVI: struttura fissa portuale ubicata in testata al molo centrale, perpendicolarmente ad esso, e destinato principalmente all'ormeggio di navi da diporto o commerciali;

BANCHINA DI RIVA: banchina ricadente all'interno del bacino portuale, coincidente con la linea di costa, compresa tra lo scalo di alaggio e il piazzale di parcheggio principale;

CANTIERE NAVALE: Area del porto di Loano destinata ad attività cantieristica secondo le previsioni della concessione demaniale all'uso rilasciata dal Comune di Loano;

BANCHINA PESCATORI: banchina ubicata nella zona di levante del bacino portuale e destinata principalmente all'ormeggio delle unità destinate alla pesca professionale;

MOLO DI BUNKERAGGIO: struttura portuale ubicata in testata al molo di sottoflutto provvista di impianto per la distribuzione di carburanti alle unità navali e di depositi di carburante;

FINGER: si intende la struttura perpendicolarmente vincolata ad un pontile o banchina utilizzata in alternativa alla catenaria con trappa di prua per l'ormeggio delle imbarcazioni;

IMBOCCATURA DEL PORTO: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto ricompreso fra l'estremità del molo di Sopraflutto ed il molo esterno di Levante;

AVAMPORTO: specchio acqueo ricadente all'interno del porto di Loano, tuttavia al di fuori del bacino portuale; esso è compreso, verso riva, tra il molo di sottoflutto e il pennello di levante, verso mare è delimitato dalla congiungente tra il fanale laterale verde del pennello di levante che indica l'imboccatura del porto e il fanale laterale verde posizionato all'estremità del molo di sottoflutto;

UNITÀ DA PESCA: unità navale iscritta nei RNMG e dotata di licenza all'esercizio della pesca professionale;

POSTO BARCA: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina o ad un pontile destinata all'ormeggio di un'unità navale;

SISTEMI DI ORMEGGIO: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità navali alle banchine ed ai pontili (quali, ad esempio, bitte, anelli, corpi morti, catenarie, cavi e finger);

ART. 05 **(operazioni di varo e alaggio)**

1. Le operazioni di varo ed alaggio possono essere eseguite esclusivamente, e salvo diversa autorizzazione da richiedere alla locale Autorità marittima, presso le zone sotto riportate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia:

➤ **area portuale dedicata all'esecuzione dell'attività produttiva del tipo "cantiere nautico":**

Area regolarmente assentita da un titolo legittimante l'occupazione del suolo demaniale marittimo rilasciato dalla civica Amministrazione competente, dal quale risulti chiaramente l'attività da svolgere, al cui soggetto/società destinataria di siffatto titolo autorizzativo è demandata l'intera disciplina sull'esecuzione in sicurezza e nel rispetto della normativa a tutela dell'ambiente marino costiero, delle operazioni di varo e alaggio che avvengono da/per i propri piazzali. In particolare, le operazioni di alaggio e varo, al di fuori dell'area di cantiere, devono essere effettuate, prioritariamente, in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.

➤ **banchina denominata "pescatori" mediante gru a bandiera:**

La gru a bandiera installata presso la banchina pescatori - assentita dalla concessione demaniale marittima in epigrafe descritta - rientra nell'ambito di responsabilità della società

concessionaria la manutenzione straordinaria e ordinaria. In capo al soggetto concessionario vige l'onere di porre in essere ogni azione utile a salvaguardia della pubblica incolumità. Durante l'esecuzione delle manovre di alaggio e varo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni da parte del soggetto che assume la manovra della gru:

- a) le operazioni, salvo situazioni di emergenza da comunicarsi all'Autorità marittima, devono essere effettuate in ore diurne e con condizioni meteo ottimali, specie in ordine all'intensità del vento;
- b) nulla, persone o cose, ad esclusione del mezzo su cui verrà adagiato lo scafo o il materiale alato/varato, devono essere presenti all'interno del cerchio di sicurezza in cui opera la gru; il cerchio di sicurezza, di metri 5 di raggio, deve essere disegnato con colore giallo sul pavimento del piazzale; l'adiacente scalo di alaggio non deve essere in corso di utilizzo da parte di terzi;
- c) il soggetto che assume la manovra della gru deve verificare, prima di iniziare le operazioni, il corretto stato di efficienza della stessa;
- d) durante le operazioni con la gru a bandiera deve essere interdetto l'utilizzo dell'adiacente scalo di alaggio;
- e) durante le operazioni, in prossimità dell'area di manovra della gru devono essere esposti cartelli che segnalino la pericolosità ai soggetti in transito;
- f) non possono essere alate/varate unità con persone presenti a bordo;
- g) durante l'utilizzo della gru devono essere attivi il dispositivo acustico ed il lampeggiante;
- h) durante l'utilizzo della gru, in aggiunta al soggetto che assume la sua manovra, deve essere presente una persona dedicata a garantire l'interdizione dell'area. In alternativa l'area, una volta verificata sgombra da persone e/o cose, deve essere delimitata con transenne lungo tutto il perimetro lato terra;
- i) i soggetti autorizzati all'impiego della gru devono essere designati dalla Società Marina di Loano e devono operare secondo un apposito piano di sicurezza da essa redatto; dei predetti soggetti autorizzati deve essere realizzato un registro con i seguenti dati:
 - generalità dell'operatore;
 - ente/società/organizzazione di appartenenza dell'operatore;
 - responsabile dell'indottrinamento;
 - data di indottrinamento.
- j) data di presa visione del presente provvedimento;
- k) firma dell'operatore;
- l) firma del responsabile dell'indottrinamento.
- m) Durante l'utilizzo della gru a bandiera, segnalato con i dispositivi acustico/luminosi, i soggetti terzi devono:
 - per le unità in navigazione nei pressi dell'area, transitare ad una distanza superiore a 20 metri dal mezzo di sollevamento;
 - mantenersi a distanza dall'area di operatività della gru a terra.

In particolare, le operazioni di alaggio e varo, devono essere effettuate, prioritariamente, in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.

➤ **scivolo d'alaggio/varo ubicato sulla banchina di riva:**

Lo scivolo di alaggio e varo ubicato sulla banchina di riva rientra all'interno dell'ambito portuale di Loano e pertanto assentito dal titolo concessorio rilasciato dal Comune al soggetto concessionario; pertanto, quest'ultimo assume la responsabilità diretta della gestione dello scivolo con onere di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il soggetto concessionario del porto dovrà predisporre un idoneo sistema volto ad impedire che si verifichino pericoli di caduta mezzi, pertanto dovrà installare idonei sistemi divisivi e che non determinino pericolose commistioni tra l'ordinaria viabilità portuale e lo "scivolo" stesso.

Pertanto quando non uso e non presidiato da personale designato dal soggetto concessionario l'accesso da e per lo "scivolo" dovrà essere inibito. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario, o per esso dell'Ente gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo secondo la normativa vigente.

È vietato l'ormeggio e l'ancoraggio in prossimità della vasca e dello scivolo d'alaggio, nonché del bacino d'acqua antistante, se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di alaggio/varo.

Eventuali soste di unità sul piazzale contiguo alla vasca ed allo scivolo d'alaggio, qualora autorizzate dal Comune di Loano o dal concessionario, non dovranno realizzare pregiudizi di sorta alla sicurezza delle manovre dei mezzi a terra.

Coloro che utilizzano lo scalo di alaggio e varo, una volta terminate le operazioni, devono immediatamente procedere ad allontanare dall'area gli eventuali veicoli ed attrezzature utilizzati per le operazioni - carrelli, invasature, ecc.) e, in caso di alaggio, la stessa unità.

L'utilizzo dello scivolo rientra nella piena responsabilità sia del soggetto concessionario del porto che dell'utente il quale è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per eseguire un uso sicuro, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o di riflesso connesso con l'operazione.

Tali divieti e prescrizioni devono essere riportati, in duplice lingua, su idonea cartellonistica da apporre, a cura del soggetto concessionario, nelle immediate prossimità dello scivolo di alaggio/varo in questione. Inoltre deve essere riportato un cartello – sempre in duplice lingua - che informi l'utenza del pericolo di caduta in mare.

In particolare, le operazioni di alaggio e varo, devono essere effettuate, prioritariamente, in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.

ART.06 (navigazione nel/dal porto di Loano)

1. Per motivi di sicurezza è vietato l'accesso nel porto di Loano di unità di qualsiasi tipo con pescaggio superiore a 5 (cinque) metri, nonché l'ormeggio alla fonda di qualsiasi unità nei corridoi di ingresso e uscita dal porto. Il concessionario/gestore è tenuto sia a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale, sia a darne pubblicità e a comunicarlo alla locale Autorità marittima.
2. L'arrivo e la partenza delle unità navali nel/dal porto di Loano dovrà avvenire seguendo gli appositi segnalamenti/schemi così come indicato nelle carte nautiche, edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare e riportate nel portolano.
3. La navigazione secondo i predetti segnalamenti, da parte di qualsiasi unità dovrà essere effettuata osservando le norme contenute nel Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72).
4. Le norme riportate nel presente Regolamento sono applicabili a tutte le navi ed i galleggianti inclusi i pescherecci e le imbarcazioni/natanti da diporto che, per qualsiasi scopo, navigano, sostano nel porto di Loano.
5. In particolare, considerata la conformazione del molo di sopraflutto, le unità in ingresso, provenienti dai quadranti sud e sud-ovest, devono effettuare l'ultima accostata prima dell'ingresso ad una distanza marcata, non inferiore a 300 metri, dal fanale rosso delle ostruzioni (**vedasi allegato 02**).

6. Eventuali unità dotate di sole vele, ospitate all'interno del bacino portuale, devono essere accompagnate, durante le manovre di ingresso e uscita, da idonei mezzi nautici del concessionario del porto. Esse devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità.
7. Le unità dotate di sole vele, ospitate sulla spiaggia in concessione al Circolo nautico, collocata in avamposto, devono:
 - comunicare l'inizio delle attività di ingresso/uscita, sul canale VHF 9, all'Autorità marittima;
 - se impegnate in allenamenti, essere accompagnate, durante le manovre, da idonei mezzi nautici del Circolo nautico. Esse devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità;
 - prima di uscire dall'avamposto e accedere nel canale di ingresso uscita, lasciare libera la rotta a qualsiasi unità in ingresso o uscita, indipendentemente dai sistemi di propulsione.

ART.07 **(obblighi di rapportazione)**

1. Ogni unità che non dispone di posto di ormeggio all'interno del sedime portuale di Loano, prima di ogni accesso, deve comunicare le proprie intenzioni alla società concessionaria e alla locale Autorità marittima.
2. Ogni unità pari o superiore a 24 metri lft, prima di ogni accesso/uscita dal porto, deve comunicare le proprie intenzioni all'Autorità marittima e al concessionario del porto. Ogni unità inferiore a 24 metri lft deve comunque condurre la navigazione all'interno del porto prestando la massima attenzione ad ogni movimento di altre unità nel porto.
3. Ogni unità destinata ad accedere al cantiere navale o in partenza da esso, prima di ogni accesso/uscita dal porto, deve comunicare le proprie intenzioni al concessionario del porto.
4. Il concessionario del porto comunica i dati relativi alle navi ospitate in porto e ai loro movimenti all'Autorità marittima secondo la disciplina del presente regolamento e, comunque, perentoriamente su richiesta.
5. Ogni singolo comando di bordo cura la rapportazione navale con l'Autorità marittima secondo le pertinenti norme applicabili alla singola fattispecie. Durante le manovre di uscita e ingresso in porto, tutte le unità dotate di apparato radio VHF, mantengono l'ascolto sui canali VHF 16 e 09.

ART.08 **(rinvio a disposizioni particolari)**

Le norme del presente Regolamento sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti vigenti nel porto di Loano e relativi a: conferimento dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e della richiesta di loro mantenimento a bordo; alle operazioni di bunkeraggio; alla prevenzione di inquinamenti da idrocarburi, prodotti tossici e nocivi, rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle navi; alle operazioni di varo e alaggio; all'esecuzione di lavori con uso di fonti di calore a bordo delle navi nonché di gestione dell'approdo turistico.

ART.09 (deroghe)

1. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità Marittima può, con apposito provvedimento, concedere eventuali deroghe alle disposizioni del presente Regolamento.
2. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle navi/unità possono adottare ogni utile azione necessaria ed indispensabile, per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino, informando tempestivamente l'Autorità Marittima (Canale 16 VHF – tel. 019-666131 – e-mail: uclanoalbenga@mit.gov.it - P.E.C. cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it)

ART.10 (eventi di rilievo)

1. I comandanti delle navi/unità, gli operatori portuali ed ogni altra persona impegnata in operazioni portuali in generale, devono segnalare ai contatti di cui all'art. 09, all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga ogni evento di rilievo che riguardi la navigazione, la manovra e la sosta delle navi nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.
2. La nave/unità che arreca danni alle attrezzature ed alle opere esistenti in ambito portuale, in rada o ad altre unità, o riporti avarie che costringono a fermarsi, deve darne immediato avviso secondo le citate modalità all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, rimanendo a disposizione per gli opportuni accertamenti. A tal fine l'unità deve, a seconda delle circostanze, ormeggiarsi al più vicino ed idoneo accosto, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima o fermarsi in rada in attesa di disposizioni.
3. In caso di danni arrecati ad opere portuali, non saranno rilasciate le spedizioni di cui all'art.181 del Codice della Navigazione "*Rilascio delle spedizioni*" da parte dell'Autorità Marittima, sino alla riparazione del danno ovvero non sarà effettuato un deposito cauzionale, a favore della società concessionaria del porto, a garanzia delle spese di riparazione.

ART.11 (prescrizioni per la sicurezza degli ormeggi)

1. Salvo cause di forza maggiore, è fatto divieto di ormeggiare e ancorare "alla ruota" senza previa autorizzazione/nulla-osta dell'Autorità marittima all'interno dello specchio acqueo del porto. Le unità sono tenute ad ormeggiarsi, esclusivamente, mediante i sistemi appositamente collocati in banchina.
2. Ogni utente portuale è responsabile dell'idoneità e della sicurezza dell'ormeggio della propria unità, ovvero deve porre in essere ogni utile azione finalizzata a prevenire l'insorgere di pericoli per la sicurezza dell'unità stessa e dell'intera infrastruttura portuale. È fatto obbligo agli utenti portuali di proteggere le imbarcazioni con un numero idoneo di parabordi. E' vietato l'uso di cavi d'ormeggio metallici.
3. Tutti i comandanti/conducenti e/o gli armatori delle unità ormeggiate all'interno del porto di Loano sono tenuti a garantire una immediata reperibilità allo scopo di effettuare, ove necessario, manovre d'urgenza anche disposte dall'Autorità marittima; a tal fine, gli stessi hanno l'obbligo di comunicare al concessionario del porto un recapito telefonico nonché ogni

eventuale variazione del medesimo, nonché la residenza, al fine di essere tempestivamente contattati in caso di emergenze che coinvolgano la propria unità o il porto. Siffatte informazioni dovranno essere tenute a disposizione dell’Autorità marittima per le finalità d’istituto.

4. L’Autorità marittima può, in ogni caso, disporre l’obbligo di presenza stabile di una o più persone a bordo delle unità navali ormeggiate all’interno del porto, in relazione al tipo di banchina occupata, alle esigenze operative connesse alla stessa, alle condizioni meteorologiche del momento ed a situazioni di emergenza contingenti.
5. In casi di emergenza, l’Autorità marittima ha comunque facoltà di procedere d’ufficio, con spese in danno, all’esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.
6. Le unità nel porto di Loano possono essere ormeggiate ai pontili galleggianti o alle banchine sulla base dell’apposito piano ormeggi adottato dal concessionario del porto.
7. Non è consentito vincolare unità affiancate ad altre unità, compresi i cd. tender (ormeggio cd. “a pacchetto”).
8. Il Comandante o l’Armatore delle unità classificate “commerciali” o delle navi in genere devono garantire che l’unità sia dotata di equipaggio e garantire costantemente la presenza a bordo di personale addestrato e in numero sufficiente per affrontare le emergenze antincendio, antinquinamento e anti falla. Il concessionario del porto deve possedere costantemente gli strumenti conoscitivi necessari per allertare tempestivamente h 24 il personale presente a bordo di unità commerciali e navi. Tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, all’Autorità marittima.
9. Prima di assentarsi dal porto gli utenti devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni e che l’unità sia convenientemente ormeggiata anche in considerazione delle condizioni meteomarine.
10. Qualora il concessionario/gestore del porto noti una unità in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, deve informare tempestivamente la locale Autorità Marittima e avvisare l’utente affinché venga ripristinato lo stato in sicurezza dell’unità, ovvero porre in essere le prime azioni utili volte a scongiurare e/o reprimere l’insorgere di pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità.
11. I cavi di ormeggio dovranno essere autoaffondanti e conformi alla tipologia, diametro minimo e comunque al carico di rottura comunicati dal concessionario del porto per ciascuna classe di ormeggio. Il concessionario/gestore del porto può imporre una specifica dotazione minima di cavi di ormeggio e sistemi di protezione laterale, fatta salva l’esclusiva responsabilità dell’utente per la sicurezza della propria unità all’ormeggio.
12. In nessun caso è consentito all’utente di impedire col proprio sistema di ormeggio, l’ingresso e l’uscita dall’ormeggio delle unità vicine. È vietato bloccare gli ormeggi delle unità con catene, lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione anche in funzione di antifurto. Le passerelle di imbarco non devono costituire pericolo o intralcio al passaggio su pontili e banchine e devono essere opportunamente vincolate all’unità sia in esercizio sia a riposo. È vietato mantenere sporgenze di bordo.

ART.12

(redazione e approvazione del piano degli ormeggi ed utilizzazione del banchine)

Il soggetto concessionario/gestore è tenuto a redigere il piano degli ormeggi del porto secondo i dettami della vigente normativa di settore, tenendo in debito conto l’ordinanza per la gestione

dell'approdo turistico redatta dal Comune di Loano e in epigrafe meglio descritta, e che deve riportare, per quanto attiene agli aspetti di competenza dell'Autorità marittima e salvo eventuali altre prescrizioni/indicazioni di interesse di altre Amministrazioni, le seguenti informazioni:

- a) le banchine/moli vanno contraddistinti e identificati secondo un criterio "numerico";
- b) i pontili annessi alle banchine vanno contraddistinti secondo un criterio alfabetico";
- c) dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti;
- d) indicazione dei posti barca riservati al transito delle unità navali;
- e) posti barca riservati ai mezzi nautici dell'Autorità marittima e delle altre FF.AA. e FF.OO.;
- f) posti barca assegnati alla pesca professionale, avendo cura di individuare una banchina da adibire agli scopi della predetta attività lavorativa;
- g) posti barca da assegnare alle unità da lavoro (Es. pontoni ecc...);
- h) posti barca riservati alle persone con disabilità;
- i) posto/i barca da riservare alle unità in difficoltà e che richiedano rifugio in caso di avverse condizioni meteorologiche o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche dell'unità;
- j) individuazione di più posti di ormeggio da destinare allo sbarco in sicurezza di eventuali traumatizzati da bordo. Siffatto posto d'ormeggio deve consentire lo svolgimento in sicurezza e in modo celere delle operazioni di sbarco di feriti, con particolare riferimento al rapporto tra l'altezza del bordo libero dell'unità e l'altezza della banchina; tale area deve essere prossima ad un'area carrabile raggiungibile da autoambulanze e/o altri mezzi di soccorsi;
- k) dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti.

Le dimensioni di cui alla precedente lettera c) devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:

- **lunghezza:** misura lineare della distanza longitudinale dell'unità comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, ecc
- **larghezza:** misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, ecc;
- **pescaggio:** misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa marea; essa deve essere sussistente sia presso il posto di ormeggio che in tutti gli specchi acquei necessari per raggiungere l'ormeggio.

Il "piano degli ormeggi" ed ogni eventuale variazione deve essere sottoposto all'approvazione obbligatoria e vincolante dell'Autorità marittima, che si esprimerà limitatamente ai profili di competenza.

Ogni posto d'ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con i parametri dimensionali cui il posto è destinato. Il rispetto delle limitazioni all'uso di ogni singolo ormeggio è assicurato dal concessionario/gestore del porto che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza. In casi di emergenza, il concessionario, sentita l'Autorità marittima, può derogare ai limiti di cui sopra, in via temporanea, prevedendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.

Laddove il concessionario del porto si trovi nelle condizioni di dover agire in deroga al piano degli

ormeggi approvato, dovrà tenere in debito conto la documentazione tecnico-amministrativa delle strutture portuali, con particolare riferimento al collaudo statico delle banchine, delle bitte e dei sistemi di ormeggio in generale. Inoltre, laddove il concessionario intenda agire in deroga al piano degli ormeggi, prevedendo l'ingresso di unità navali sovradimensionate e non contemplate nel vigente piano degli ormeggi, dovrà istruire presso la locale Autorità Marittima dedicata procedura finalizzata ad ottenere il preventivo "nulla-osta" di competenza da rilasciare, eventualmente, anche in seguito ad una commissione accosti all'uopo istituita.

A tal riguardo l'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- l) descrizione delle caratteristiche dell'unità (stazza, lunghezza, tipologia, pescaggio, sistemi di propulsione ecc);
- m) servizio di ormeggio che si intenderà garantire;
- n) attestazione circa l'idoneità del posto d'ormeggio in relazione sia alle caratteristiche tecniche dell'unità, sia in relazione al collaudo statico della banchina, delle bitte e dei sistemi di ormeggio;
- o) idoneo pescaggio;
- p) specifiche sull'assistenza all'ormeggio.

ART.13 **(unità in transito)**

1. Il concessionario del porto di Loano (struttura dedicata alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509), deve permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistiche con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Ferme restando le sopra richiamate previsioni di cui all'art. 49 *nonies* del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, le unità "in transito" - ossia quelle che, non essendo titolari di posti d'ormeggio nel porto di Loano, intendano utilizzare, temporaneamente, i tratti di banchina per il transito devono, preventivamente, fare una comunicazione (quando all'imboccatura) a mezzo VHF ovvero via telefono all'Ufficio Circondariale e richiedere l'autorizzazione al concessionario del porto che, valutate le caratteristiche tecniche dell'unità, individuerà il sito d'ormeggio annotando il tutto su apposito registro.
3. Ai sensi e per gli effetti del predetto richiamo normativo il concessionario/gestore deve istituire un registro da portare in visione all'Autorità marittima entro il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

ART.14 **(unità in disarmo)**

1. Considerata l'assenza in loco ed il pronto impiego di servizi tecnico - nautici, presso le

banchine del porto di Loano è vietata la sosta di navi in disarmo.

2. Il disarmo può essere consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze da esaminare volta per volta a seguito di istanza documentata ed alle condizioni che verranno imposte dall'Autorità Marittima sentito il concessionario.

ART.15 (divieti)

1. Per fini di sicurezza generale della navigazione e di integrità degli spazi portuali e dell'ambiente marino costiero, in aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, in tutte le aree portuali, compreso l'intera zona di mare delimitata dal cerchio avente raggio di 300 (trecento) metri e centro sul fanale laterale rosso, indicante le ostruzioni del porto, **è fatto divieto**, salvo diversa autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga di:
 - a. effettuare la pesca, l'ancoraggio, l'ormeggio non autorizzato, le attività sportive in genere e la sosta di unità navali in luoghi non destinati all'ormeggio;
 - b. effettuare la balneazione.
 - c. ormeggiare in modo da costituire intralcio o pericolo alle manovre delle altre unità ovvero da impedire l'agibilità degli scali di alaggio e della banchina riservata al bunkeraggio;
 - d. sostare, durante le operazioni di varo/alaggio, nel raggio di azione della gru di alaggio/varo posta sulla banchina "pescatori"; tale divieto si applica sia a persone che a mezzi non impegnati nelle predette operazioni;
 - e. distendere, lavare reti da pesca;
 - f. effettuare manovre di atterraggio con velivoli di ogni genere;
 - g. effettuare manovre di sorvolo con velivoli ed idrovolanti a bassa quota, fatta eccezione per i velivoli delle FF.AA. e FF.OO.;
 - h. effettuare il sorvolo con droni, fatta salva specifica preventiva autorizzazione e comunicazione al concessionario/gestore del porto e all'Autorità marittima;
 - i. accendere fuochi sulle banchine, moli, piazzali, opere portuali e comunque nell'ambito portuale in genere, fatta salva la previsione di cui all'art. 80 del Codice della Navigazione, ovvero fatte salve le aree portuali all'uopo individuate e autorizzate per scopi ludico/ricreativi;
 - j. fare uso di segnalamenti acustici e luminosi non necessari o non prescritti ai fini della sicurezza della navigazione;
 - k. effettuare immersioni, per qualunque finalità, ad esclusione dei sommozzatori/palombari iscritti negli appositi registri professionali per i quali si applica la disciplina di cui al successivo art.17 del presente Regolamento;
 - l. effettuare lavori rumorosi ovvero attività che possano provocare disturbo alla quiete pubblica ovvero recare disagio agli altri utenti portuali;
 - m. causare emissioni di fumi e rumori;
 - n. ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) o, comunque, con oggetti o materiali di qualunque natura (tavolini, sedie ecc.) le banchine, i moli, i pontili e tutte le aree non espressamente destinate a tale scopo, in assenza di specifica autorizzazione;
 - o. mantenere il radar in rotazione e, quindi, in emissione;
 - p. il rimorchio, salvo i casi espressamente autorizzati;

- q. l'accesso, la sosta ed il transito sulle massicciate delle scogliere di tutto l'ambito portuale;
 - r. rampinare in porto;
 - s. la navigazione a vela, il surfing, windsurfing e kite-surfing. Ad eccezione delle piccole unità senza motore ospitate nella concessione demaniale del circolo velico, limitatamente alle manovre strettamente necessarie per uscire dal porto;
 - t. l'impiego di tutti i sistemi a pressione d'acqua utilizzabili per effettuare evoluzioni in aria (ad esempio il cd flyboard);
 - u. la navigazione mediante natanti solitamente impiegati negli stabilimenti balneari per favorire la balneazione (es. jole, sandolini, pedalò, ecc);
 - v. lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale;
 - w. l'esecuzione di lavorazioni sulle unità dalle quali derivi una perdita di materiali in mare;
 - x. lavori con uso di fiamma su unità ormeggiate alle banchine o ai pontili, salvo le ipotesi espressamente autorizzate dall'Autorità marittima;
 - y. effettuare lavori che comportino stesure di linee elettriche volanti per l'uso di apparecchiature;
 - z. lasciare sotto tensione l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, se l'unità non è presidiata;
 - aa. esecuzione di carenaggi, in ragione dell'inevitabile dispersione di materiali in mare, con qualsiasi metodologia (ad esempio mediante operatore sub o "con sbandata");
 - bb. l'esecuzione di procedure di rifornimento di carburante a mezzo secchi o taniche;
 - cc. impiegare pompe, manuali o elettriche, per l'aspirazione di carburante dai serbatoi;
 - dd. l'esecuzione di lavorazioni sui motori fuoribordo che comportino lo smontaggio del piede;
 - ee. il mantenimento dei motori in funzione, sia quelli dedicati alla propulsione che quelli asserviti all'alimentazione elettrica dei servizi di bordo, oltre i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle manovre di ingresso e uscita, ovvero riscaldamento e manutenzioni periodiche. Durante tali operazioni deve essere presente a bordo personale abilitato alla condotta dell'unità;
 - ff. l'abbandono o il rilascio di ogni bene, oggetto o sostanza in spazi diversi da quelli destinati al conferimento dei rifiuti;
 - gg. il deposito negli spazi portuali di ogni tipo di materiale;
 - hh. l'impiego di solventi o detersivi, nel lavaggio delle barche o di arredi, non compatibili con le norme di tutela ambientale;
2. Il Soggetto concessionario/gestore del porto deve riportare in appositi cartelli informativi – verticali e orizzontali – in duplice lingua, i divieti sopra indicati e provvedere all'installazione di un adeguato numero di suddetti cartelli, nonché alla loro manutenzione e/o sostituzione qualora ritenuto necessario.
 3. I divieti di cui ai precedenti commi *a), b), k), p), s) e t)* si applicano, altresì, all'interno del settore circolare di raggio pari a metri 300 dal fanale verde ubicato sulla testata della banchina di sopraflutto, considerato zona di sicurezza per le rotte di accesso e di uscita dal porto, nonché all'imboccatura del porto.

ART.16

(obblighi del Soggetto gestore/concessionario)

1. Ferme restando le obbligazioni conferite dal titolo di concessione demaniale ed in accordo

con esse, il soggetto gestore e concessionario del porto deve:

- a) garantire la pulizia e la corretta manutenzione delle banchine, dei pontili ed in genere degli ambiti portuali, compresi gli specchi acquei;
- b) garantire la gestione del servizio antincendio ed antinquinamento secondo le disposizioni previste dalla monografia antincendio del porto di Loano e dai Regolamenti e provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;
- c) garantire il servizio di ormeggio, da fornire su richiesta all'utenza e, comunque, sempre prontamente impiegabile per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- d) garantire i servizi idrici, elettrici, igienici e la loro manutenzione;
- e) garantire una idonea illuminazione delle banchine, moli, piazzali, opere portuali e comunque nell'ambito portuale in genere, affinché venga sempre garantito il più elevato gradiente di sicurezza;
- f) garantire la funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- g) assicurare la predisposizione ed il mantenimento/manutenzione di opportuna segnaletica stradale al fine di informare l'utenza relativamente ai divieti/prescrizioni imposti dal presente Regolamento, nonché predisporre e mantenere efficiente la pertinente segnaletica stradale nelle forme e nei modi previsti dal vigente Codice della Strada, ovvero mantenere la sede stradale in condizioni che ne garantiscano la sicura circolazione. Tutta la segnaletica dovrà essere in multilingua;
- h) lasciare sotto tensione, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, se l'unità non è presidiata;
- i) assicurare l'assistenza radiotelefonica alle unità che intendano fare scalo nel porto di Loano;
- j) assicurare la predisposizione di un "piano di emergenza" che contenga l'indicazione delle risorse umane e materiali e delle procedure individuate per fronteggiare prontamente le situazioni di emergenza in porto in tema di antincendio, antinquinamento e antifalla. Il piano di emergenza deve essere trasmesso all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga avendo cura di comunicare ogni eventuale variazione;
- k) curare che il personale impiegato nella gestione del porto, al fine di rendersi individuabile a terzi, sia munito di apposito "tesserino" identificativo e di un abbigliamento uniforme e riconoscibile (es. capi riportanti la denominazione della società concessionaria/gestrice del porto di Loano);
- l) curare la predisposizione di appositi stampati informativi multilingua, da consegnare ai Comandanti/conducenti delle unità stazionanti nel porto, per favorire la conoscibilità del presente Regolamento nonché di tutte le Ordinanze, ritenute pertinenti per il tipo di fattispecie, vigenti nel porto di Loano;
- m) informare l'Autorità Marittima in merito all'eventuale presenza di unità in stato di abbandono e/o comunque potenzialmente idonee a causare, pur non costituendo rifiuto, pericolo per la sicurezza in generale, ovvero pericolo per la sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e per l'ambiente marino costiero nell'area portuale, fornendo il necessario ausilio per l'eventuale rimozione delle stesse;
- n) curare dettagliatamente la registrazione in tempo reale, nonché l'archiviazione storica, di tutte le unità presenti in porto. Tra le informazioni da acquisire e conservare ricadono: il nome, il tipo, la bandiera, il numero ed il porto di iscrizione, l'eventuale numero IMO, le dimensioni, il numero del posto di ormeggio assegnato, il nominativo e

recapito telefonico del proprietario o suo rappresentate; per le unità commerciali e le navi il soggetto gestore/concessionario del porto deve registrare data e ora di ogni movimento delle unità. Le predette informazioni sono rese sempre accessibili all'Autorità marittima e ad ogni altra Autorità dello Stato che abbia bisogno di conoscerle per la tutela degli interessi dello Stato costiero;

- o) verificare la sussistenza della copertura assicurativa di tutte le unità ormeggiate in porto;
- p) segregare, in aree dedicate e non interessate dalla vicinanza di altre unità, le eventuali unità in stato di abbandono e prive di copertura assicurativa, con obbligo di provvedere alla messa in opera di ogni utile azione volta a prevenire rischi per la sicurezza in generale nonché atte a prevenire ogni tipo di forma di inquinamento sia marino/costiero che lungo gli ambiti portuali;
- q) armare ed equipaggiare un congruo numero di unità a motore idonee per lo svolgimento delle attività discendenti dalla gestione del porto. Le unità devono essere riconoscibili per mezzo di logo riportante la denominazione della società gestrice e concessionaria del porto; ogni unità destinata agli scopi predetti, in aggiunta alle dotazioni previste per legge, deve essere dotata di VHF (anche portatile); il personale imbarcato deve vestire un giubbotto individuale di salvataggio;
- r) assicurare senza soluzione di continuità, in relazione alla situazione e alla tipologia delle unità ormeggiate in porto, dei movimenti previsti e delle condizioni meteo previste e in atto, la sussistenza di un adeguato servizio di guardiania e assistenza all'ormeggio. L'Autorità marittima si riserva di richiedere l'incremento del dispositivo predetto al verificarsi di determinate condizioni, da valutare di volta in volta, a seconda del tipo di situazione che si intenderà fronteggiare.

Articolo 17

(tipologia dei lavori consentiti alle unità all'ormeggio negli ambiti portuali)

1. Nel porto di Loano sono consentiti alle unità all'ormeggio l'esecuzione di lavori considerati di "scarsa rilevanza", ovvero che non comportino alcuna dispersione di materiali nell'ambiente circostante e che non inficino la sicurezza della navigazione negli ambiti portuali, ovvero che non cagionino un danno/pericolo per l'ambiente marino costiero.

➤ **Non può essere considerato di scarsa rilevanza ogni intervento che:**

- apporta modifiche all'opera viva sia internamente che esternamente;
- comporti il carteggiare, verniciare, lucidare;
- comporti effettuare abrasioni o intagli, mediante apparati elettro meccanici, a tutte le parti esterne dell'unità, in ragione della conseguente dispersione di materiali in mare;
- apporta modifiche all'apparato motore (sia asservito alla propulsione che alla generazione di energia elettrica);
- apporta modifiche agli apparati di governo (timone, eliche di manovra, ecc.);
- apporta modifiche agli apparati che favoriscono il mantenimento di assetti variabili in navigazione (pinne stabilizzatrici, flap, ecc.);
- impiega apparati rumorosi o produce rumori idonei a disturbare le unità adiacenti;
- interessa ogni apprestamento dedicato all'immissione/espulsione di acqua di mare attraverso lo scafo;
- apporta modifiche all'impianto elettrico, salvo i casi in cui sia possibile riattivare l'alimentazione generale dell'unità al termine di ogni giornata lavorativa o di parte della

lavorazione; deve essere sempre garantita la possibilità di attivare il motore e di impiegare gli organi di propulsione e di governo;

- inficia la sicurezza dell'unità;
 - comporta l'incapacità dell'unità di muoversi autonomamente;
 - comporta disagi alle unità adiacenti.
2. Eventuali, consentite, lavorazioni che non integrano le fattispecie sopra elencate dovranno essere eseguite in zone dell'unità sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.) di qualsiasi natura e/o loro contenitori e, tra l'altro, **non** devono essere eseguiti in locali chiusi o in aree adiacenti a locali, depositi, cale e magazzini, che contengano o abbiano contenuto materiali infiammabili o combustibili, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc. di qualsiasi natura e/o loro contenitori, se non degassificati come da idonea certificazione.
3. Eventuali lavorazioni ordinarie che dovessero richiedere l'impiego di sommozzatori/palombari regolarmente iscritti, dovranno seguire il seguente iter amministrativo:

➤ **SOMMOZZATORI:**

Comunicazioni:

4. I sommozzatori, regolarmente iscritti, che intendono effettuare immersioni in porto per lavorazioni di manutenzione ordinaria, devono presentare apposita comunicazione scritta (cartacea, via fax, PEC o email) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga ed al concessionario del porto almeno 24 ore prima dell'immersione, nei giorni ed orari di apertura degli uffici. In caso le 24 ore non coincidano con un giorno di apertura degli uffici, il preavviso viene aumentato sino al primo giorno di apertura.
5. Qualora si ritenga necessario effettuare immersioni che non consentono, per motivi di forza maggiore, il rispetto di tale preavviso, ne dovrà esser data pronta comunicazione via VHF o via telefono alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga ed al concessionario. In assenza della preventiva comunicazione è vietato eseguire immersioni in ambito portuale. Tale comunicazione deve contenere:
- a) Tipologia dei lavori da effettuare;
 - b) Luogo, data e durata dei lavori;
 - c) nome degli OTS e dello Stand/by indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione al locale registro dei Sommozzatori, ovvero allegando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di sommozzatori rilasciata dall'ufficio di iscrizione del sommozzatore ed allegando copia dei relativi libretti di ricognizione;
 - d) copia del certificato assicurativo di cui alle seguenti prescrizioni.

Si evidenzia che i lavori di manutenzione straordinaria sono sottratti alla semplificazione di comunicazione di cui sopra e dovranno essere appositamente autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Prescrizioni:

Ai soli fini di polizia marittima, sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, i sommozzatori che intendono effettuare lavori subacquei di manutenzione ordinaria presso il porto di Loano, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) Gli operatori subacquei nello svolgimento delle loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.

- n° 81/2008 riguardanti la tutela dei lavoratori; il datore di lavoro valuta il tipo di utilizzo delle attrezzature di sicurezza ai sensi della vigente normativa, secondo la valutazione dei rischi che effettuerà prima di ogni intervento subacqueo;
- b) Deve trattarsi di impresa legalmente costituita per la specifica attività o se straniera internazionalmente riconosciute addetta a tali lavori;
 - c) Il personale O.T.S. deve essere regolarmente iscritto presso i registri tenuti dalle Capitanerie di porto ai sensi e per gli effetti dei DD.MM. 13/01/1979, 31/03/1981 e 0202/1982;
 - d) i subacquei autorizzati devono essere in regola con le visite mediche previste per i sommozzatori e palombari;
 - e) Mantenere sul luogo dello svolgimento delle immersioni subacquee, un'unità di appoggio equipaggiata per la navigazione ed i lavori subacquei la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati; l'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza;
 - f) Far sì che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il suddetto personale deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da esser pronto ad intervenire in caso di emergenza. Le operazioni saranno eseguite con non meno di due persone: un operatore sommozzatore ed un sommozzatore in stand by conduttore del mezzo;
 - g) Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse;
 - h) Utilizzare soltanto mezzi navali, attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia e sottoporli alle visite ed ai collaudi dell'Ente Tecnico per il rilascio delle pertinenti certificazioni;
 - i) Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;
 - j) Assicurare che gli operatori in immersione siano sempre collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità, ciò anche con l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione ed il collegamento;
 - k) Tenere innalzati sull'unità di appoggio i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" in caso di immersioni subacquee;
 - l) l'Autorità Marittima potrà sospendere l'attività di immersione a suo insindacabile giudizio senza che si abbia nulla a pretendere per nessun motivo;
 - m) l'inizio e fine lavori deve essere comunicato alla Sala operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo ed al Soggetto Gestore tramite canale di lavoro VHF CH9;
 - n) deve essere garantito, tramite personale preposto, ascolto continuo VHF sui canali 16 (emergenza) e 9 (canale di lavoro);
 - o) Le immersioni negli specchi acquei in concessione, e/o in adiacenza alle banchine commerciali devono essere autorizzate dai singoli concessionari di specchi acquei;
 - p) Nel caso in cui il servizio venga svolto con l'ausilio di imbarcazioni, le imprese dovranno assicurare la presenza di personale, dotato di idoneo titolo professionale, in grado di governare le unità;
 - q) Tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale dal freddo adeguato alle condizioni ambientali;
 - r) Le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono vietate, salvo eventuali casi di

necessità e/o urgenza, che saranno valutati dall'Ufficio circondariale marittimo di Loano Albenga.

- s) I lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga con apposito provvedimento da emettersi a seguito di dedicata fase istruttoria.

ART.18

(disciplina e misure antincendio in ambito portuale)

1. Ferme restando le disposizioni contenute sia nella "monografia per il servizio antincendio del porto di Loano", sia nell'ordinanza disciplinante le attività di bunkeraggio e di rifornimento dei giacimenti di combustibile asserviti all'impianto di rifornimento presente in porto, ovvero di quelle contenute in eventuali provvedimenti a valenza generale e di indirizzo emessi dall'Autorità comunale concedente, il Comandante/conduttore/armatore di unità in genere ormeggiate in porto deve:
 - a. non mettere in moto i motori (per unità entroporto) prima di aver provveduto all'aerazione del vano motore;
 - b. eseguire l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo in massima sicurezza, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
 - c. prima di scendere dall'unità verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;
 - d. non procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature proprie;
 - e. provvedere rapidamente, in caso di incendio o di principio di incendio a bordo, ad allertare il soggetto concessionario/gestore, il Numero Unico Emergenze Europeo "112", i Vigili del Fuoco e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria e altrui incolumità fisica;
 - f. non lasciare sotto tensione, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, se l'unità non è presidiata
2. Per garantire il pronto intervento in caso di incendio, è vietato depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura del soggetto concessionario/gestore. Il proprietario/possessore di tali beni deve rimuoverli prontamente su ordine, anche verbale, dell'Autorità marittima.
3. Il soggetto concessionario/gestore ha l'obbligo, stabilito dal titolo concessorio, di dotare il porto di apprestamenti antincendio, di tipo fisso e mobile, in idonea quantità e secondo le apposite specifiche tecniche previste dalle vigenti normative. Tali apprestamenti dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza.
4. Se espressamente disposto dall'Autorità comunale concedente, ai sensi dell'art.5 della Legge 690/1940, il soggetto concessionario/gestore è tenuto ad organizzare un proprio servizio di prevenzione ed estinzione incendi e ad uniformarsi alle disposizioni generali di indirizzo eventualmente emesse dalla stessa Autorità.
5. Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro il soggetto concessionario/gestore deve redigere secondo le

forme previste un “Piano per la gestione delle emergenze” che contempli anche le procedure da adottare in caso di incendio o principio di incendio all’interno dell’intero scalo, unità navali comprese.

6. Nell’ambito della pianificazione deve essere valutata la possibilità di individuare all’interno del porto una “banchina di emergenza”, idonea per collocazione ed apprestamenti ad ospitare imbarcazioni in avaria o con incendi a bordo, al fine di ottimizzare, in termini di sicurezza ed efficacia, le operazioni di intervento. Copia di detta pianificazione dovrà essere consegnata all’Autorità Marittima.
7. In caso di incendio o principio di incendio che si verifichi all’interno dell’intera area portuale il Soggetto gestore è tenuto ad informare la locale Autorità Marittima, adottando senza indugio le procedure statuite dal Piano di emergenza di cui sopra.

ART.19

(piano antinquinamento locale)

1. Il soggetto concessionario/gestore deve dotarsi di un piano antinquinamento redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio, e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti.
2. Copia del piano di contrasto agli eventi inquinanti deve essere consegnato alla locale Autorità marittima.
3. Il piano deve necessariamente garantire un sistema di pronto intervento in caso di inquinamento negli specchi acquei portuali. Il soggetto concessionario/gestore, tra le varie dotazioni previste, deve necessariamente detenere in misura idonea:
 - panne galleggianti d'altura sufficienti a chiudere l'imboccatura del porto;
 - panne galleggianti idonee a circoscrivere l'unità di maggiori dimensioni ospitabile all'interno del porto;
 - panne assorbenti;
 - fogli assorbenti;
 - prodotto disperdente/abbattente, approvato dal Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, da utilizzarsi solo dietro formale autorizzazione del competente Ufficio di quel Ministero.
4. Tali dotazioni devono essere custodite in luogo idoneo per l'immediato utilizzo in caso di necessità e ne deve essere comunicata la consistenza e l’ubicazione all’Autorità marittima.

ART.20

(piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico)

Il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti in ambito portuale è integrato nel sistema di raccolta comunale, ed è garantito dalla società in regime di concessione che gestisce i servizi portuali. A tale riguardo, per maggiori informazioni di dettaglio, consultare l’Ordinanza n.55 emessa in data 13 giugno 2022 dall’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

ART.21

(riprese cinematografiche e servizi fotografici nell’ambito portuale)

1. Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici nell’ambito portuale di Loano, oltre a munirsi di eventuali ulteriori nulla osta/autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa, è tenuto a richiedere, all’Ufficio Circondariale marittimo di Loano, il preventivo nulla osta.
2. L’istanza in questione dovrà essere corredata del parere rilasciato dal soggetto

concessionario/gestore del porto.

3. L'istanza dovrà essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di prevista effettuazione delle riprese o dei servizi. Nell'istanza, oltre alle generalità complete degli operatori, deve riportare:
 - a. periodo e durata;
 - b. luoghi interessati;
 - c. motivo e scopo delle riprese cinematografiche/televisive o del servizio fotografico che si intende effettuare;
 - d. estremi dell'autorizzazione comunale.

Capo 2°

(norme relative alla navigazione, agli ormeggi e alla sosta delle unità da diporto)

ART.22

(condotta della navigazione in prossimità del porto)

1. La navigazione fuori dal porto deve essere condotta nel modo previsto dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), tenuto conto comunque delle prescrizioni per l'atterraggio al porto e dell'eventuale presenza di navi in sosta.
2. Le navi devono prestare la massima attenzione alle unità impegnate in attività di pesca nonché agli attrezzi da pesca eventualmente posizionati in mare e regolarmente segnalati.
3. Le unità in ingresso, provenienti dai quadranti sud e sud-ovest, devono effettuare l'ultima accostata prima dell'ingresso ad una distanza marcata, non inferiore a 300 metri, dal fanale rosso delle ostruzioni.
4. Eventuali unità dotate di sole vele, ospitate all'interno del bacino portuale, devono essere accompagnate, durante le manovre di ingresso e uscita, da idonei mezzi nautici del concessionario del porto. Esse devono navigare riducendo al minimo i bordi ed evitando di intralciare la navigazione di altre unità.
5. Tutte le navi hanno l'obbligo di attenersi alle vigenti normative in materia di navigazione marittima, di prestare la massima attenzione a non intralciare in alcun modo la zona riservata per l'atterraggio nel porto e di garantire l'ascolto radio continuo in VHF (CANALE 16), in modo da poter essere contattate immediatamente in caso di necessità.

ART.23

(canale di atterraggio)

1. Lungo il canale di atterraggio di norma è vietata, diversamente dalle manovre di entrata/uscita e fatta eccezione dei mezzi navali di soccorso e di polizia, lo sosta, l'ancoraggio, la pesca, l'attività subacquea e balneare ed ogni altra attività che intralci e crei un pericolo alla sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino.
2. All'imboccatura, in prossimità dei fanali di ingresso fino ad una distanza di 0,5 miglia, è vietato il sorpasso.

ART.24

(obblighi durante la navigazione e la sosta in porto)

1. Durante la navigazione nel canale di atterraggio e nell'ambito portuale le unità da diporto devono:
 - a. lungo il canale di atterraggio, mantenere la dritta senza ostacolare la manovra delle altre unità/motopesca;

- b. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, alla minima velocità che consente il buon governo dell'unità stessa (massimo 3 nodi);
 - c. mantenere la rotta evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle navi in entrata/uscita dal porto;
 - d. quando in entrata/uscita dai corridoi del porto, devono procedere alla minima velocità possibile, prestando la massima attenzione alle unità in movimento segnalando, anche in caso di nebbia, la propria presenza con l'utilizzo di segnali acustici regolamentari.
2. Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto devono:
- a. Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
 - b. Effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici non in materiale metallico ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - c. Eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità in transito su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

CAPO 3°

(norme relative alla navigazione, agli ormeggi e alla sosta delle navi da diporto commerciali e non) c.d. Commercial and Pleasure Yacht

ART.25

(condotta della navigazione in prossimità del porto)

1. La navigazione fuori dal porto deve essere condotta nel modo previsto dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordo in mare (COLREG '72), tenuto conto comunque delle prescrizioni per l'atterraggio al porto e dell'eventuale presenza di navi in sosta in attesa di ricevere un punto d'ormeggio da parte della società concessionaria del porto.
2. Le navi devono prestare la massima attenzione alle unità impegnate in attività di pesca nonché agli attrezzi da pesca eventualmente posizionati in mare e regolarmente segnalati.
3. Tutte le navi hanno l'obbligo di attenersi alle vigenti normative in materia di navigazione marittima, di prestare la massima attenzione a non intralciare in alcun modo la zona di mare riservata all'atterraggio nel porto e di garantire l'ascolto radio continuo in VHF (CANALE 16), in modo da poter essere contattate immediatamente in caso di necessità.
4. Le navi non autopropulse o, comunque, con l'apparato motore inefficiente, devono avere assistenza continuativa di almeno un rimorchiatore di adeguata potenza. Nel decidere la zona di sosta le unità impegnate in attività di pesca ed a non provocare danni agli attrezzi da pesca eventualmente posizionati in mare e regolarmente segnalati. Durante la stagione estiva le navi devono evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare l'attività turistico-balneare.

ART.26

(canale di atterraggio)

1. Le navi in entrata e uscita dal porto devono navigare all'interno della zona di cui all'art.6.
2. Lungo il canale di atterraggio di norma è vietata, diversamente dalle manovre di entrata/uscita e fatta eccezione per i mezzi navali di soccorso e di polizia, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, l'attività subacquea e balneare ed ogni attività che intralci e crei un pericolo alla sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino.
3. All'imboccatura, ed in prossimità dai fanali di ingresso fino ad una distanza di 0,5 miglia, è vietato il sorpasso.

ART.27
(navigazione e movimento)

1. Le navi possono navigare nel canale di atterraggio e nel porto per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto solo a seguito di autorizzazione dell'Autorità Marittima, rilasciata secondo le modalità di cui al successivo articolo 28, ove è specificato l'orario del movimento autorizzato.
2. L'effettivo orario di entrata (al traverso dei fanali di ingresso al porto) e di disormeggio, anche per cambio accosto, deve essere comunicato a mezzo VHF (CANALE 9) dal Comandante della nave o dalla società concessionaria del porto competente all'individuazione del posto d'ormeggio secondo piano degli ormeggi.
3. L'autorizzazione alla navigazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità Marittima, anche via radio, quando ricorrano particolari circostanze di pubblico interesse.

ART.28
(autorizzazione a navigare in porto - accosto)

1. Fermo restando l'adempimento delle pratiche di arrivo e partenze di cui agli artt.179 e 181 del Codice della Navigazione attraverso la produzione degli International Maritime Organization (IMO) FAL Forms and Certificates, per ottenere l'autorizzazione a navigare/ormeggiare in porto, il Comandante o l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo deve presentare all'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, contestualmente lo *Ship Pre-Arrival Security Information Form*, al modulo di notifica dei rifiuti di bordo, una comunicazione scritta in duplice copia (comunicazione di arrivo) entro 24 ore prima del giorno di previsto accosto.
2. Parimenti, in occasione della partenza, dovrà essere presentata una comunicazione scritta in duplice copia (comunicazione di partenza) con allegate le eventuali richieste del caso (richiesta autorizzazione mantenimento rifiuti di bordo e relative modulo di notifica ecc..).
3. Qualora non sia più previsto lo scalo della nave nel porto di Loano ovvero sia previsto l'arrivo con un ritardo superiore a 1 ora, il Comandante, l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo segnala immediatamente l'annullamento ovvero il ritardo agli stessi Enti ai quali è stato prima comunicato l'arrivo.
4. Le comunicazioni di arrivo/partenza sono prese in esame, di norma, dalle ore 08:00 alle 12:00.

ART.29
(obblighi durante la navigazione e la sosta in porto)

1. Durante la navigazione nel canale di atterraggio e nell'ambito portuale le navi devono:
 - a. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, alla minima velocità che consente il buon governo dell'unità stessa (massimo 3 nodi); Quando nelle immediate vicinanze di altre navi, ridurre la velocità tenendo i propulsori al più basso regime compatibile con il buon governo;
 - b. tenere pronte le ancore e dar fondo all'occorrenza;
 - c. allo stesso modo quando in prossimità delle banchine, la velocità deve essere ridotta al minimo possibile tenendo i propulsori al più basso regime o, se possibile, procedendo con il solo abbrivio compatibile al buon governo;
 - d. manovrare in presenza di condimeteo assicurate;

- e. in caso di necessità, richiamare con quattro fischi brevi l'attenzione dei pescherecci e delle unità da diporto;
 - f. segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia;
 - g. mantenere l'ascolto radio continuo sul Canale 16 VHF.
2. Durante la sosta nell'ambito portuale le navi da diporto devono:
- a. Ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte dei motopesca;
 - b. Effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici non in materiale metallico ed in numero sufficiente) a non creare pericoli, provvisti di un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti e tenere sempre sotto controllo la tensione dei cavi;
 - c. appennellare i cavi di rimorchio poppa – prora per eventuale manovra in emergenza;
 - d. mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione di uomo a mare ed estinzione degli incendi, tenere sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
 - e. prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nei pressi;
 - f. tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
 - g. mantenere aperto l'ascolto radio sul canale 16 e 9 VHF per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dall'Autorità Marittima;
 - h. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità in transito su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga;
 - i. predisporre sull'ambito portuale interessato idonee barriere mobili nel caso di trasporto passeggeri, anche con automezzi al seguito, al fine di impedire cadute in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco/sbarco;
 - j. tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo tale da non sporgere dal bordo sul lato esterno della banchina;
 - k. attivare punti luci addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone qualora ormeggiati a banchine prive di illuminazione;
 - l. tenere disattivati gli apparati radar/AIS;
 - m. Assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Loano. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo di componenti dell'equipaggio in relazione al tipo di banchina occupata e alle esigenze operative della stessa.

ART.30

(presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi sosta in porto)

1. Considerata l'assenza in loco ed il pronto impiego dei servizi tecnico-nautici, a bordo delle navi in sosta nel porto di Loano, ad eccezione di quelle in disarmo, il Comandante o l'armatore deve garantire che l'unità sia dotata di equipaggio e garantire costantemente la presenza a bordo di personale addestrato e in numero sufficiente per affrontare le emergenze antincendio, antinquinamento e antifalla.
2. In ogni caso la nave deve essere sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, dovranno essere mantenuti in efficienza.
3. Sulle navi che hanno obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra, deve essere sempre a bordo pronta

ad intervenire per ogni evenienza.

4. Per i galleggianti devono essere presenti almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie, per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.
5. In presenza di particolari circostanze, eventuali deroghe a quanto disposto nel presente articolo potranno essere autorizzate, caso per caso e su motivata richiesta, all'Autorità Marittima.

ART.31 (Navi in disarmo)

1. Considerata l'assenza in loco ed il pronto impiego dei servizi tecnico-nautici, presso le banchine del porto di Loano è vietata la sosta di navi in disarmo.
2. Il disarmo può essere consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze da esaminare volta per volta a seguito di istanza documentata ed alle condizioni che verranno imposte dall'Autorità marittima sentito il concessionario del porto.

ART.32 (lavori a bordo di navi in sosta nel porto)

1. Non sono consentiti i lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo piccoli interventi, nel caso autorizzati (es. uso di fonti termiche, ecc..), che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con i profili di sicurezza minimi che la nave deve garantire. E' comunque vietata la verniciatura fuori bordo.
2. Eventuali deroghe saranno esaminate esclusivamente in caso di comprovata necessità e fatta salva l'applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.

CAPO 4° (norme relative alla navigazione, agli ormeggi e alla sosta dei motopesca)

ART.33 (navigazione e sosta)

1. Fermo restando tutto quanto previsto dalle norme di carattere generale del presente Regolamento, i motopesca che navigano nel corridoio di atterraggio e nel porto per raggiungere e lasciare gli ormeggi, a loro destinati, devono seguire la rotta più breve.
2. Di norma gli ormeggi destinati alle unità da pesca di base nel porto di Loano, sono quelli ubicati presso la banchina pescatori di cui all'allegata planimetria.
3. Le altre unità da pesca (non di base a Loano) possono ormeggiare presso la "banchina pescatori" solo se non ostacolano i motopesca di base. In caso di esigenze attinenti alla sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino (es. condizioni non favorevoli, eventi straordinari ecc.) i motopesca non di base nel porto di Loano potranno richiedere al soggetto concessionario l'assegnazione di un posto di ormeggio anche in banchina diversa da quella sopra indicata. Il concessionario procederà all'eventuale assegnazione del posto di ormeggio previa verifica delle condizioni di sicurezza e sentita l'Autorità Marittima.

ART.34

(obblighi durante la navigazione e la sosta in porto)

1. Durante la navigazione nel canale di atterraggio e nell'ambito portuale i motopesca devono:
 - a) lungo il canale di atterraggio, mantenere la dritta senza ostacolare la manovra delle altre unità;
 - b) procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - c) nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine devono ridurre la velocità tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - d) mantenere la rotta evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle navi in entrata/uscita dal porto;
 - e) quando in entrata/uscita dai corridoi del porto, devono procedere alla minima velocità possibile, prestando la massima attenzione alle unità in movimento segnalando, anche in caso di nebbia, la propria presenza con l'utilizzo di segnali acustici regolamentari;
 - f) quando in uscita dai corridoi del porto, devono prestare la massima attenzione alle navi in partenza;
 - g) fare ascolto radio continuo sul Canale 16 e 9 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi/unità in movimento.
2. Durante la sosta nell'ambito portuale i motopesca devono:
 - a) Ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altri motopesca;
 - b) Effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici non in materiale metallico ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;_
 - c) Eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità in transito su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga;_
 - d) Assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Loano. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo di componenti dell'equipaggio in relazione al tipo di banchina occupata e alle esigenze operative della stessa.

ART.35

(divieti)

1. Ai motopesca è fatto divieto di:
 - a. Sostare, ancorare e pescare nel canale di atterraggio del porto;
 - b. Ormeggio, ad eccezione di quelle che effettuano operazioni di bunkeraggio, nel tratto di banchina ove è presente il distributore di carburante e i depositi costieri;
 - c. Lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali (es. bitte ecc.);
 - d. Compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza preventiva autorizzazione rilasciata secondo la vigente ordinanza;
 - e. Abbandonare e gettare in mare, rifiuti di ogni genere (rifiuti solidi urbani, reti, cavi, latte di olio, filtri di olio, cassette di polistirolo ecc..).

ART.36
(motopesca in disarmo)

1. Il disarmo dei motopesca può essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza, con la quale deve essere indicato il punto di ormeggio, il periodo previsto di disarmo, le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.
2. Durante il disarmo il responsabile del motopesca deve attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania.
3. Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di non autorizzare il disarmo in determinati tratti di banchina necessari per lo svolgimento di operazioni attinenti ai servizi portuali, in generale, o qualsiasi altra attività portuale.

ART.37
(lavori a bordo dei motopesca)

1. A bordo dei motopescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e che non contrastino con la sicurezza portuale. A tale riguardo si richiama quanto indicato nel precedente art. 17.
2. Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Marittima in relazione ai mezzi ed alle ditte operanti in porto.





Planimetria Allegata all'Ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga